

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1145

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ANTONIO TESTA, BARBALACE, BORSANO, D'AMATO,
MACCHERONI, REINA, SANGUINETI**

Istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
della Commissione permanente per la sicurezza del volo

Presentata il 26 giugno 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Negli ultimi anni una serie di gravi incidenti aerei ed un diffuso numero di piccoli e medi incidenti hanno reso evidente che il problema della sicurezza del volo è un problema sempre più pressante e drammaticamente urgente.

Quasi tutti i Paesi aderenti all'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile hanno un organismo che sovrintende alla sicurezza del volo, non l'Italia.

Quando a seguito di incidente aereo vi siano dei decessi o dei feriti si apre un'inchiesta della magistratura per accertare eventuali responsabilità; questa inchiesta per altro è cosa diversa da quella che l'autorità aeronautica deve compiere per accertare le probabili cause dell'incidente e prendere i conseguenti provvedimenti.

È infatti con un'immediata indagine sui disastri aerei o su quelli che vengono chiamati « possibili incidenti » che si possono raccogliere tutti gli elementi e i dati utili alla funzione di « produrre » la sicurezza del volo, cioè prevenire l'accadimento degli incidenti stessi.

La sicurezza del volo dipende da molti fattori: quelli climatici, l'addestramento e la qualificazione del personale, il controllo sullo stato di stanchezza del personale stesso, la manutenzione e la cura degli aeromobili, le condizioni, la tecnologia e la professionalità del settore del controllo del volo durante la navigazione e durante le operazioni di decollo ed atterraggio.

Non si può più aspettare che accadano incidenti quasi sempre mortali, spesso con molti morti, per prendere atto che vi sono

una serie di situazioni che possono essere controllate, al fine di evitare situazioni di pericolo.

L'uso e l'affollamento delle rotte, l'intasamento degli aeroporti sono solo alcuni di questi elementi; preoccupa in particolare lo stato di manutenzione degli aeromobili delle piccole compagnie che nascono e spariscono e che quasi sempre sfruttano il lavoro dei piloti, portando gli stessi sovente a stati di stanchezza incompatibili con alti livelli di sicurezza.

Conoscere le ragioni produttive e le spiegazioni dei cosiddetti « quasi incidenti » è altrettanto utile che esaminare le cause di un sinistro consumato.

Oggi tutto ciò in Italia avviene solo in modo parziale, non soddisfacente.

Si è scelta la strada di non costituire un ente mastodontico capace di essere soggetto di politica clientelare per il numero dei dipendenti, le prebende e le influenze patrimoniali. Si è preferito un organismo snello, fortemente connotato da elementi di professionalità, che possa compiere le indagini ai fini della sicurezza del volo a trecentosessanta gradi su tutti gli incidenti aerei consumati, sui quasi incidenti aerei ed in genere su tutti gli elementi strutturali, tecnologici, professionali attinenti alla sicurezza aerea.

Anche lo studio di incidenti avvenuti all'estero può essere utile al fine di arricchire conoscenze ed esperienze nel settore.

L'organismo che la presente proposta di legge propone di istituire in forma snella ma qualificata professionalmente può usufruire anche di studi e consulenze esterne utili a raggiungere ogni nuova conoscenza sul tema della sicurezza del volo.

Questo organismo non può limitarsi a fare relazioni al Ministro dei trasporti e al Presidente del Consiglio dei ministri su quanto accertato, perché dette relazioni individuanti le ragioni del sinistro o dei possibili sinistri subirebbero silenzi o mediazioni politiche, in quanto intaccanti forti interessi economici.

Si è voluto quindi dare al nuovo organismo il potere e la responsabilità di emanare direttamente le raccomandazioni di sicurezza del volo, per imporre i più alti parametri di sicurezza possibili.

I rapporti con l'autorità giudiziaria vengono disciplinati nel modo più aperto per dare e ricevere tutte le notizie possibili, affinché ognuno faccia il proprio mestiere: l'autorità giudiziaria accertare eventuali responsabilità in sede penale; la Commissione per la sicurezza del volo emanare raccomandazioni di sicurezza, al fine di prevenire nuovi incidenti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Commissione permanente per la sicurezza del volo).

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Commissione permanente per la sicurezza del volo.

2. La Commissione, nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri, è composta:

a) da un magistrato del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, con qualifica non inferiore a presidente di sezione, che la presiede;

b) da non meno di undici e non più di ventuno tecnici di riconosciuta e comprovata esperienza scientifica e tecnologica in materia di operazioni di volo, di strutture e materiali aeronautici, di meteorologia e di medicina aeronautica.

3. Le funzioni di coordinamento tecnico della Commissione sono affidate dal Presidente del Consiglio dei ministri ad uno degli esperti di cui alla lettera b) del comma 2.

ART. 2.

(Compiti).

1. La Commissione provvede:

a) a svolgere indagini su tutto ciò che attiene alla sicurezza del volo ed, in particolare, sugli incidenti aeronautici di rilievo, sulle « mancate collisioni » di maggiore pericolosità e comunque su tutte le materie per le quali il Presidente del Consiglio dei ministri ne faccia richiesta;

b) a condurre analisi, verifiche e accertamenti su eventi di qualunque natura pregiudizievoli per la sicurezza del volo;

c) a formulare ai soggetti pubblici e privati operanti nel settore aeronautico raccomandazioni vincolanti per la migliore attuazione delle norme di sicurezza;

d) a promuovere o condurre ricerche su qualsiasi problema o tematica emersa attraverso le indagini sugli incidenti aerei al fine di evitarne il ripetersi;

e) a formulare al Governo proposte per la predisposizione e l'attuazione di piani per la sicurezza del volo;

f) a collaborare con le autorità straniere nelle investigazioni sui sinistri verificatisi all'estero che coinvolgono aeromobili immatricolati in Italia;

g) a predisporre annualmente una relazione sulle condizioni di sicurezza del traffico aereo in Italia da inviare al Parlamento.

2. Gli enti e le aziende operanti nel settore dell'aviazione civile in Italia sono tenuti a fornire tutte le informazioni ed i documenti richiesti dalla Commissione per l'espletamento dei propri compiti istituzionali.

3. La Commissione è tenuta a trasmettere all'autorità giudiziaria tutte le risultanze delle attività investigative svolte in relazione a sinistri aeronautici. L'autorità giudiziaria competente, senza ritardo, trasmette ovvero autorizza gli organi di polizia giudiziaria a trasmettere alla Commissione copia dei rapporti sugli incidenti aerei, delle perizie effettuate e ogni altro elemento utile ai fini dell'espletamento dei compiti della Commissione stessa. L'autorità giudiziaria, ove ritenga di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, dispone, con decreto motivato, che la trasmissione sia procrastinata per il tempo strettamente necessario. La documentazione trasmessa è coperta dal segreto d'ufficio.

4. Coloro che non osservano le raccomandazioni di cui alla lettera c) comma 1 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda fino a lire cinquanta milioni.

5. Restano ferme, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni di cui alla parte seconda, libro primo, titolo VIII del codice della navigazione. Le notizie e gli atti relativi ai sinistri aeronautici di cui all'articolo 826 del codice della navigazione devono essere trasmessi da parte del direttore di aeroporto, oltre che all'autorità giudiziaria ed al Ministro dei trasporti, anche alla Commissione permanente per la sicurezza del volo.

ART. 3.

(Disposizioni organizzative e finanziarie).

1. Con proprio decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dei trasporti, determina l'organizzazione degli uffici e dei servizi di supporto della Commissione, assegnando ad essi il relativo personale.

2. La Commissione può avvalersi di consulenti e costituire comitati di consulenza, di ricerca o di studio su specifiche questioni. Tali incarichi sono conferiti secondo le forme e le modalità di cui all'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Le spese concernenti il funzionamento della Commissione, gli uffici e servizi ed il personale saranno determinate secondo norme da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro delle finanze e graveranno su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri.

